

## MODELLO UNICO 2014: I RIFLESSI DEGLI STUDI DI SETTORE

### Premessa generale

In prossimità dell'invio del Modello Unico 2014 in scadenza al 30 settembre 2014 appare utile ricordare i riflessi che la congruità/coerenza agli studi di settore possono avere nei confronti dei Contribuenti al fine di fornire un quadro riepilogativo della normativa oggi in vigore.

### IL REGIME SANZIONATORIO PREVISTO IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Le disposizioni più importanti da tenere in considerazione sono le seguenti:

1) **regime sanzionatorio:** è prevista una sanzione specifica per omessa allegazione della comunicazione ad UNICO o infedele indicazione dei dati rilevanti; secondo quanto disposto dal D.L. 98-2011 e dal D.L. 16-2012 nel caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore ovvero di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti e in caso di infedele compilazione del modello che comporti una differenza superiore al 15% (o comunque pari ad euro 50.000) tra i ricavi derivanti da studio di settore compilato con dati corretti rispetto a quelli dichiarati l'Ufficio è legittimato ad effettuare un accertamento di tipo induttivo che consiste nel determinare il reddito di impresa sulla base di dati e notizie raccolti a prescindere da quanto risulta dal bilancio e dalle scritture contabili ovvero di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;

2) **regime “premiale” per congruità e coerenza:** i soggetti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dagli studi di settore (congruità), beneficiano delle seguenti misure:

- **-preclusione nei loro confronti degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;**
- **riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento;**
- **aumento ad un terzo della soglia che consente di procedere ad accertamento sintetico.**

L'art. 10, cC. da 9 a 13, del D.L. n. 201/2011 ha introdotto il cd. regime premiale a favore dei soggetti potenzialmente accertabili in base agli studi di settore che risultino congrui e coerenti, a condizione che abbiano fedelmente indicato i dati nell'apposito modello.

Per poter beneficiare di tali misure occorre che:

- il contribuente sia a tutti gli effetti soggetto agli studi di settore e non presenti cause di inapplicabilità o di esclusione;
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti (fedelmente). E' importante ricordare che la fedeltà dei dati si ha anche in presenza **di errori e/o omissioni che non comportino la modifica dell'assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati e del posizionamento degli indicatori di normalità e di coerenza** rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

Secondo le disposizioni normative è previsto infine che:

- **i soggetti non congrui entrino a far parte di specifici piani di controllo** (vengono considerate anche le informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria);
- **per i soggetti non congrui e non coerenti i controlli sono svolti con l'utilizzo delle indagini finanziarie.** Relativamente alla coerenza viene precisato che questa deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità economica previsti dallo studio di settore.

Con la pubblicazione del provvedimento del 25/06/2014 il numero dei soggetti che possono beneficiare nel modello Unico 2014 del regime premiale è aumentato a 116 (rispetto ai 90 del 2012). Resta invece confermata l'esclusione dal regime in esame degli studi relativi alle attività professionali .

**TABELLA REGIME SANZIONATORIO DA STUDI DI SETTORE**

<b>OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO STUDI SETTORE</b>	<p>SANZIONE PREVISTA IN EURO 2.065,00. La sanzione è applicabile anche in caso di omissione della trasmissione del modello studi ai soli fini statistici.</p> <p>La sanzione fissa di euro 2.065 è dovuta quindi in caso di omessa presentazione del modello studi ,anche tardiva, a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio può infatti invitare il contribuente ad adempiere all'invio del modello studi e , a partire dal periodo d'imposta 2012 ovvero unico-2013, la ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi Entratel contiene tale richiesta.</p>
<b>SE IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO RISULTA UN REDDITO SUPERIORE DEL 10% RISPETTO A QUELLO DICHIARATO</b>	<p>SANZIONE DAL 150 % AL 300% DELL'IMPOSTA DOVUTA DA APPLICARSI AI FINI IRPEF,IVA E IRAP</p>
<b>SE IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO RISULTA UN REDDITO INFERIORE AL 10% RISPETTO A QUELLO DICHIARATO</b>	<p>SANZIONE DAL 100 % AL 200% DELL'IMPOSTA DOVUTA</p>

**ESEMPIO PRATICO**

SI IPOTIZZI UNA CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE A CUI FACCIAMO SEGUITO UN CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE PRESENTA I SEGUENTI DATI CONTABILI:

RICAVI DICHIARATI	EURO	400.000
COSTI	EURO	375.000
REDDITO IMPRESA	EURO	25.000
RICAVI RIDETERMINATI	EURO	450.000 (+ 50.000)
<b>MAGGIOR REDDITO</b>	<b>EURO</b>	<b>75.000 (+ 50.000)</b>

IL REDDITO ACCERTATO SUPERA IL 10% DI QUANTO DICHIARATO PERTANTO L'UFFICIO APPLICHERA' LE SANZIONI NELLA MISURA CHE VA DAL 150% AL 300%. **ANCHE AI FINI IVA E IRAP VALE LO STESSO CONCETTO:**

1) IVA: IPOTIZZANDO L'ALIQUOTA DEL 22% SU 450.000 SI OTTIENE UN IVA PARI AD EURO 99.000; L'IVA CALCOLATA SU EURO 400.000 ORIGINA INVECE UN IMPORTO DI EURO 80.000; LA DIFFERENZA IVA E' DI EURO 19.000 ED E' SUPERIORE DEL 10% RISPETTO ALL'IVA DICHIARATA ( 80.000 X 10%); ANCHE IN QUESTO CASO L'UFFICIO APPLICHERA' LA SANZIONE NELLA MISURA CHE VA DAL 150% AL 300%;

2) IMPOSTA IRAP: OCCORRE APPLICARE LO STESSO METODO E VERIFICARE LO SCOSTAMENTO TRA L'IMPOSTA DICHIARATA E QUELLA ACCERTATA E DETERMINARE SE LA DIFFERENZA E' SUPERIORE O MENO AL 10%.

**N.B.** Le sanzioni di cui sopra sono applicabili solo se è stato presentato il modello Unico in quanto in caso di omessa presentazione della dichiarazione risulta applicabile la sanzione che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.

**LA COMPILAZIONE INFEDELE DEGLI STUDI DI SETTORE**

La sanzione per infedele dichiarazione è stabilita nella misura che va dal 100 % al 200% della maggior imposta accertata ed è aumentata del 10% in caso di omessa e/ o irregolare indicazione dei dati rilevanti ovvero di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità non sussistenti.

La sanzione ( dal 110% al 220% dell'imposta dovuta) si applica quindi in presenza di uno scostamento maggiore del 10% rispetto al reddito dichiarato dal contribuente.

La sanzione si applica sia ai fini IRPEF che IRAP e IVA.

**ESEMPIO PRATICO**

Modello unico 2014 regolarmente presentato con allegato il modello studi di settore.

**Ricavi dichiarati euro 300.000**

**Costi dichiarati euro 250.000**

**reddito dichiarato euro 50.000**

A seguito di controllo lo studio viene rielaborato e i risultati contabili sono i seguenti:

**Ricavi rielaborati euro 350.000**

**Costi rielaborati euro 240.000**

**reddito rielaborato euro 110.000**

Nel caso di specie si applica la sanzione che va dal 110% al 220% delle maggiori imposte dovute in quanto il reddito accertato pari a euro 110.000 è superiore al 10% del reddito dichiarato pari a euro 50.000.

N.B. Il ragionamento si applica anche in caso di minore perdita accertata a seguito di rettifica da parte dell'Ufficio.

**LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE**

<b>OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE</b>	RAVVEDIMENTO OPEROSO ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI E' STATA COMMESSA L'INFRAZIONE; SANZIONE 1-8 DI 258 EURO OVVERO EURO 32,00 CODICE TRIBUTI 8911.
<b>INVITO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO</b>	TALE INVITO NON IMPEDISCE AL CONTRIBUENTE LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO DI CUI SOPRA CON SANZIONE DI 32 EURO; IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DOPO IL TERMINE PREVISTO PER IL RAVVEDIMENTO (TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI E' STATO COMMESSO IL FATTO) E' APPLICABILE LA SANZIONE MINIMA DI EURO 258,00.

Nel caso di assenza di verifiche da parte dell'Amministrazione è possibile la trasmissione del modello studi di settore entro il 31 dicembre del quarto anno a quello in cui lo studio doveva essere trasmesso. **In tal caso il ravvedimento operoso non è tuttavia applicabile e il contribuente è soggetto alle ordinarie sanzioni rimanendo esclusa la sola possibilità di poter avviare un accertamento induttivo.**

## ACCERTAMENTO INDUTTIVO DA STUDI DI SETTORE

Come indicato in precedenza l'Ufficio può procedere ad un accertamento induttivo se alternativamente:

- è stata omessa la presentazione del modello studi;
- se sono state indicate cause di esclusione/inapplicabilità non veritiere;
- se lo studio è stato compilato in maniera infedele in presenza di una differenza tra il reddito dichiarati e quello accertato superiore al 15% o comunque per una cifra superiore ad euro 50.000 .

**N.B. Non sono assoggettati ad accertamento induttivo coloro che dovevano compilare lo studio di settore ai soli fini statistici.**

## I SOGGETTI CHE SI ADEGUANO AGLI STUDI IN DICHIARAZIONE

Come noto per i soggetti che si adeguano agli studi in dichiarazione dei redditi non è prevista in generale alcuna sanzione. E' applicabile tuttavia la sanzione specifica del 3% se lo studio non è nuovo/revisionato e se lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello proposto da Gerico è superiore al 10%.

**E' importante comunque tenere presente che in caso di mancato pagamento della sanzione del 3% non operano gli effetti dell'adeguamento.**

SI rammenta che l'Ufficio ha comunque il potere di accertare una annualità anche in presenza di congruità/coerenza allo studio di settore (congruità naturale o anche tramite adeguamento spontaneo) se emergono ulteriori indizi di evasione; tuttavia se l'accertamento contesta maggiori ricavi l'Ufficio deve tenere in considerazione i maggiori ricavi dichiarati a seguito di adeguamento (CM 20-2014). Ovviamente nel conteggio non rilevano eventuali costi non deducibili dedotti dal contribuente ovvero la mancata indicazione di specifici ricavi (plusvalenze) che dovranno essere considerati a parte.

## **IL FUTURO DELLO STRUMENTO STUDIO DI SETTORE**

In assenza delle casistiche sopraindicate lo studio di settore costituisce una presunzione semplice che deve essere sempre coniugata con altre presunzioni per poter permettere all'Ufficio di iniziare un accertamento (necessita quindi di gravi incongruenze).

A conforto della presente tesi si è schierata la Corte di Cassazione che ha ritenuto in più occasioni come il mero scostamento dei ricavi o dei compensi rispetto alla soglia di congruità non fosse di per sé idoneo a rendere legittimo l'accertamento del maggior reddito e l'Agenzia delle Entrate deve pertanto fornire ulteriori elementi al fine di rettificare il reddito dichiarato dal contribuente (tali ulteriori elementi derivano per esempio dall'applicazione del bottigliometro, del tovagliometro, delle indagini finanziarie, del redditometro, dell'antieconomicità della gestione, delle percentuali di ricarico utilizzate nel settore).

Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale gli studi di settore saranno pertanto sempre più utilizzati quale strumento di selezione (tale indirizzo emerge chiaramente anche nella recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E/2014).

16 settembre 2014

Celeste Vivenzi